

SCHEDA 7CA	Subingresso, cessazione, sospensione e ripresa, modifiche societarie, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche
-------------------	---

1) Quando si deve fare?

Quando si intende subentrare nell'azienda, quando si intende cessare l'attività, quando si intende sospendere e riprendere l'attività, quando si modificano gli elementi della ragione sociale dell'impresa, quando si sostituisce il soggetto preposto o delegato nel rappresentare i requisiti professionali nel commercio di prodotti alimentari, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2) Cosa si intende per:

1.1

Subingresso - È soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività.

Cessazione – La chiusura definitiva dell'attività.

Sospensione e ripresa dell'attività – La sospensione dell'attività commerciale con la sospensione dell'esercizio e successiva ripresa prima della decorrenza del termine massimo di sospensione previsto dall'articolo 22 del DLgs 114/98

Modifica della ragione sociale – Qualunque modifica all'intestazione della ditta, della partecipazione societaria, della configurazione giuridica e dell'amministratore delegato, ed ogni altra possibile modifica prevista dalla vigente normativa societaria.

Modifica del delegato o preposto – La sostituzione del soggetto che rappresenta la qualifica professionale utile al commercio di prodotti alimentari.

1.2

Modifica delle procedure, strutture e modalità di preparazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti alimentari – Ogni intervento effettuato da un commerciante di prodotti alimentari che incida sulle condizioni igieniche sanitarie originarie a suo tempo notificate (HACCP) e collegate anche ad un unico ciclo delle modalità di preparazione, conservazione e commercializzazione di prodotti alimentari.

3) Quali requisiti soggettivi occorrono?

Requisiti morali

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione coloro che:

a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), ovvero a misure di sicurezza non detentive.

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

Requisiti professionali

6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore

alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

7. Per i cittadini di paesi membri dell'Unione europea, l'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 6 è effettuato dal comune sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania). Per i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 6 è effettuata dal comune nel rispetto delle normative internazionali e nazionali, nonché degli indirizzi di programmazione regionale.

8. Nel caso di società, il possesso dei requisiti di cui al comma 6 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta o delegata all'attività commerciale.

4) Cosa deve essere fatto?

1.1 - Deve essere presentata la seguente documentazione:

SCIA B) (Con allegati richiesti)

Scheda 2 (per i requisiti morali: in numero pari ai soci o componenti consiglio d'amministrazione + una scheda per i requisiti morali e professionali dell'eventuale preposto in caso di vendita di prodotti alimentari)

Scheda 4 (solo se è presente un laboratorio alimentare)

Copia documento identità firmatari dei diversi moduli o schede

1.2 - Deve essere presentata la seguente documentazione:

SCIA A

Scheda 4 (solo se è presente un laboratorio alimentare)

Copia documento identità firmatari dei diversi moduli o schede

Relazione illustrativa alle eventuali modifiche apportate: alle strutture utilizzate per eventuale vendita o esposizione alimentari su aree pubbliche; all'elenco e tipologia dei mezzi utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari; agli impianti utilizzati nella catena del freddo o del caldo per la conservazione o preparazione di alimenti.

5) Dove si deve presentare la SCIA?

La SCIA si deve presentare al SUAP del comune, o tramite link a MUTA, e l'attività può essere iniziata immediatamente dopo aver ricevuto l'attestazione di presentazione della pratica.

Copia della SCIA, con la ricevuta dell'avvenuta presentazione, deve essere tenuta esposta

nel luogo di vendita a disposizione degli organi preposti al controllo.

6) Il SUAP cosa deve verificare prima di rilasciare la ricevuta?

Che la SCIA sia completa in tutte le parti interessate dall'insediamento commerciale in atto e corredata dagli allegati richiesti ed in particolare la relazione illustrativa dell'attività.

7) A chi ci si deve rivolgere per verificare le dichiarazioni esposte nella SCIA?

Può verificare, a campione, presso il casellario giudiziale generale i requisiti morali dichiarati e presso la Prefettura o la CCIAA le dichiarazioni antimafia.

Ufficio tecnico comunale per l'ammissibilità urbanistico- edilizia.

Ufficio Polizia Locale per verifiche della superficie di vendita e settore merceologico dichiarati, eventuali occupazioni di spazio pubblico ed insegne pubblicitarie.

8) Quale atto consegue alla SCIA?

Alla SCIA fa seguito il rilascio di una attestazione di presentazione della pratica.

L'amministrazione comunale si riserva comunque l'adozione di un atto formale con il quale può imporre prescrizioni o limitazioni merceologiche in esecuzione alla programmazione economica di settore.

9) Cosa deve fare il responsabile del procedimento ad istruttoria completata?

Predisporre la dovuta registrazione informatica e disporre l'apposito fascicolo presso lo schedario.

Ricognizione del procedimento

Responsabile SUAP	
Responsabile procedimento	

Tempi del procedimento

Nessun tempo preordinato poiché l'attività può essere immediatamente iniziata dopo l'attestazione di presentazione della SCIA e comunque entro i successivi 60 giorni dall'inizio dell'attività il SUAP attuerà tutte le verifiche necessarie con le modalità di seguito indicate:

- Entro 7 giorni lavorativi: richiede all'interessato la documentazione integrativa da presentare;
- Le integrazioni richieste devono pervenire entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta; il termine di 60 giorni decorrerà nuovamente

dal ricevimento delle integrazioni;

- La mancata integrazione entro il termine imposto, salvo proroghe motivate, equivale a nullità della SCIA;
- Qualora sia necessario acquisire pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati di amministrazioni diverse da quella comunale il SUAP avvierà una conferenza di servizi informandone il richiedente;
- Verificata la completezza della documentazione e comunque prima dei 60 giorni, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo.

Enti o uffici a cui va inviata l'istanza

	CCIAA	
	Regione	
	ASL	
	ARPA	
	Ufficio tributi	
	Ufficio Tecnico	
	Polizia Locale	

Diritti istruttoria e rimborso spese

Costi istruttoria e rimborso spese da effettuarsi con le seguenti modalità:	
➤ Bollettino di CC postale n° xxxxx intestato a Comune di xxxxxxx	€ 00,00
➤ Bollettino di CC postale n° xxxxx intestato a ASL Provincia di xxxxxxx	€ 33,45

Riferimenti legislativi

Regolamento comunale e relativa programmazione commercio su aree pubbliche.

Regolamenti comunali di Polizia urbana ed applicazione diversi tributi.

Riferimenti di controllo

L.R. n. 6/2010 - Art. 27 Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Sanzioni.

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.

2. Si considerano di particolare gravità:

a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;

b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;

c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. Il comune revoca l'autorizzazione:

a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4;

b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;

d) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21, comma 10;

e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;

f) per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste nel triennio successivo all'anno di effettuazione della fiera.

5. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 21, comma 11, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

6. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.

7. L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'articolo 21, comma 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.

8. Le sanzioni di cui al comma 7 si applicano a decorrere dall'anno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL) dei provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 2.

Igienicità in riferimento al regolamento d'igiene tipo

Legge n. 283 del 30.04.1962 e relativo regolamento - Per la vendita e trasporto di prodotti alimentari.

Per prodotti alimentari preparati in luogo: riferimento regolamenti CE 852, 853, 854 del 2005, come sanzionati dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193.